

DCO 413/2018/R/TLR – Osservazioni Egea Spa

Premessa

Dalla lettura del dco in oggetto, a parte la soddisfazione per l'accoglimento della richiesta di elevare a 50 MW la soglia superiore degli esercenti di media dimensione e il rinvio al successivo periodo regolatorio degli aspetti più complessi del controllo Arera sui dati forniti, emerge un quadro comunque preoccupante in particolare per quanto concerne gli esercenti di medie dimensioni (6-50 MW)

Le semplificazioni per essi previste, esclusivamente in termini di minor numero di parametri da monitorare ed assoggettare al controllo prestazionale rispetto agli esercenti di grande dimensione, non rispecchiano infatti adeguatamente la diversa capacità organizzativa esistente tra tali categorie.

Analizzando lo schema di articolato del provvedimento emergono quindi nel pieno della loro evidenza tutte le complessità procedurali che l'attuazione di tali disposizioni comporterà e rispetto alle quali Arera manifesta l'indisponibilità a concedere ulteriori semplificazioni o limitazioni dell'ambito di applicazione.

In generale, al di là delle parole di comprensione delle peculiarità del settore teleriscaldamento, lo schema di regolazione proposto ricalca concettualmente gli schemi già vigenti per il settore elettrico e del gas e comporta quindi una profonda modifica rispetto alle correnti modalità di gestione dei rapporti con i clienti. Ne consegue che nell'arco dei prossimi 12 mesi le società operanti nel settore del teleriscaldamento saranno sottoposte a uno sforzo concettuale e alla ricerca di risorse aggiuntive difficilmente reperibile e assorbibile in termini di costi da parte di società la cui unica attività sia la gestione di un sistema di teleriscaldamento di media dimensione.

Quanto sopra considerato anche che lo sforzo organizzativo da implementare per far fronte alle prescrizioni contenute nel presente dco non esaurisce la totalità degli obblighi derivanti dal nuovo assetto regolatorio del settore bensì ne costituisce solo una piccola anticipazione.

Premesso quanto sopra si formulano osservazioni ai singoli punti del DCO 413/17:

S1:

Si condivide.

Al riguardo si auspica che tale primo periodo consista in una fase di messa a punto del meccanismo regolatorio e di valutazione in merito all'effettivo risultato che l'introduzione di tale regolazione comporterà in termini di maggiori oneri per gli esercenti e di eventuali benefici per i clienti finali.

S2:

Si condivide la soglia 50 MW come limite di separazione tra medi e grandi operatori, mentre si ritiene che la soglia 6 MW limite di separazione tra i micro e i medi operatori potrebbe essere utilmente elevata a 12 – 15 MW senza timore di "lasciare per strada" troppi clienti (una rete da 15 MW serve in media un centinaio di clienti) e tenendo maggiormente conto delle ridottissime risorse di personale di cui comunque dispone tale categoria di esercenti.

S3:

Si condivide l'esclusione totale per quanto riguarda gli esercenti di micro dimensione mentre si ritengono insufficienti le semplificazioni previste per gli operatori di medie dimensioni.

S4:

Si condivide l'utilizzo di un parametro di potenza termica impegnata per delimitare il campo di non applicazione della disciplina in oggetto.

S5:

Non si condivide il valore di soglia proposto 350 kW in quanto troppo elevato rispetto alla “capacitazione” del cliente sottostante.

Potenze nettamente inferiori, ad esempio dell’ordine dei 100 - 150 kW sono più che idonee a discriminare tra clienti bisognosi di tutela da parte dell’Autorità e clienti perfettamente in grado di “tutelarsi” da soli.

Per quanto agli occhi dei non addetti possa apparire strano, nel settore del teleriscaldamento e in particolare nelle realtà in cui tale attività è meno consolidata in termini temporali o di penetrazione del servizio, il soggetto “debole” è il gestore del sistema di teleriscaldamento e non già il cliente finale il quale, disponendo comunque di sistemi di riscaldamento alternativi già attivi, può permettersi tranquillamente di trattare col gestore di teleriscaldamento operando da una posizione di forza commerciale.

S6:

Si condivide la previsione di un periodo di esenzione dalla regolazione della qualità commerciale in caso di reti di nuova realizzazione o di estensioni significative della rete esistente.

Al riguardo considerato che la capacità di posa degli esercenti di media dimensione in genere non supera i 10-15 MW di nuovi allacciamenti/anno, si ritiene che un periodo di esenzione di 4-5 anni (tanto dura - e sovente anche di più - il periodo di messa a regime di una rete da 50 MW) decorrente dalla data di attivazione del primo allacciamento sia un periodo di esenzione rispettoso delle peculiarità del settore.

S7:

Si

S8:

Non si condivide concettualmente la previsione di indenni automatici ai clienti sulla base di standard prestazionali omogenei a livello nazionale non convenuti contrattualmente nei contratti esistenti. Si ritiene che l’introduzione di tali standard e dei conseguenti indennizzi debba essere applicata solo a partire dai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della pertinente norma.

Si condividono i valori economici proposti.

Per quanto concerne il valore della potenza di riferimento, stante la scarsa diffusione e scarsa rappresentatività di quella definita a livello contrattuale, si ritiene preferibile farla coincidere sempre con la potenza convenzionale come definita in altra parte del documento.

S9:

Pur plaudendo all’esonero dall’obbligo di pubblicazione su sito internet dei parametri di qualità commerciale per esercenti fino a 50 MW, si segnala incoerenza tra quanto proposto nel presente documento e quanto previsto nel TUA (obbligo di sito internet per esercenti maggiori 12 MW). Il sito internet deve essere una opportunità consentita agli esercenti non un obbligo imposto per forza in ragione di una non giustificata necessità negli ambiti di piccola e media dimensione.

Si chiede di elevare a 50 MW la soglia attualmente prevista nel TUA per l’obbligo di dotarsi di sito internet.

S10:

Si nei limiti delle riserve espresse in merito ai singoli argomenti

S11 – S14:

Uniformare i giorni di riferimento, tutti solari o tutti lavorativi. I primi presentano il vantaggio della semplicità gestionale, i secondi possono essere utili laddove l’accumulo di festività consecutive potrebbe determinare difficoltà a rispettare i tempi definiti in termini di giorni solari. Per abbinare semplicità e tutela delle circostanze particolari basterebbe adottare un numero di giorni solari sufficientemente lungo tale da garantire la copertura anche delle particolarità calendariali.

Quanto alla tipologia dei parametri oggetto di monitoraggio se ne dubita l’utilità in termini di miglioramento del servizio nei confronti dei clienti.

S16:

L'attività di scollegamento è talmente rara da non meritare l'istituzione di apposito sistema di rilevamento. Francamente non si ha notizia di comportamenti del gestore finalizzati ad ostacolare materialmente il passaggio del cliente ad altri sistemi di riscaldamento.

S17:

Si

Meno parametri si monitorano meno carta si è costretti a produrre. A maggior ragione quando il numero delle prestazioni è esiguo.

S18:

Si

Per le attuali carenze del sistema dei controlli dei misuratori descritte nel testo.

S19:

Si

I parametri di fornitura sono parametri tecnici che poco c'entrano con la regolazione della qualità commerciale per come attualmente concepita.

S20:

Il numero di prestazioni in oggetto è esiguo. Si dubita dell'utilità di introdurre il monitoraggio di tale parametro.

S21 – S22:

Il numero di informazioni e dati di cui si chiede al registratore è ancora troppo elevato.

S23:

Si chiede l'esenzione totale dall'obbligo in oggetto per i micro esercenti.

Per gli altri si ritiene più opportuno che l'obbligo di creare e pubblicare un numero telefonico specifico per il pronto intervento decorra da quando saranno definite le attività ricomprese in tale servizio.

S24:

Come indicato in premessa, il numero dei parametri da monitorare e dei conseguenti dati da raccogliere è ancora troppo elevato rispetto alla capacità organizzative ed economiche degli operatori di media dimensione, specie di quelli più prossimi alla soglia inferiore del cluster. O si eleva tale soglia a 12 – 15 MW oppure li si riduce ulteriormente.

S26:

Si condivide la decisione rimandare al futuro periodo regolatorio la valutazione in merito all'opportunità di introdurre metodologie analitiche per la misurazione dell'attendibilità dei dati forniti in ragione del già elevato livello di innovazione cui gli esercenti saranno sottoposti a seguito dell'assoggettamento alla nuova regolazione del settore e dell'inopportunità di introdurre forme di controllo e repressione asimmetriche rispetto alla platea degli operatori nel mercato dei servizi di riscaldamento.

Nel merito della metodologia precedentemente proposta se ne richiama l'elevata complessità e l'inadeguatezza a trattare insieme di dati estremamente ridotti.

Bruttissimo poi è l'utilizzo del termine "enforcement" che nonostante l'inglesismo lascia chiaramente intendere un più italico "costrizione".

Alba, 28 settembre 2018